



Ministero dell'Economia e delle Finanze

---

Indirizzi per l'attuazione della normativa in  
materia di prevenzione della corruzione e di  
trasparenza nelle società controllate o  
partecipate dal Ministero dell'Economia e  
delle Finanze

---

## **1. Premessa**

Al fine di promuovere ogni opportuna attività di prevenzione e contrasto della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, la presente direttiva è volta ad assicurare adeguata applicazione della vigente normativa in materia di anticorruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con riferimento alle società controllate o partecipate e, impartendo alcuni indirizzi, con l'obiettivo di garantire coerenza e omogeneità di trattamento di medesime realtà societarie. I contenuti della direttiva costituiscono il risultato dei lavori svolti dal Tavolo congiunto istituito dal Consigliere Roberto Garofoli, Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, e dal Consigliere Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per chiarire le modalità di applicazione delle norme di settore, elaborando un indirizzo comune.

A tal fine, preliminarmente, vanno distinte le società direttamente o indirettamente controllate, individuate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile, e quelle solo partecipate, in cui la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo. Dal novero delle società controllate vanno tuttavia escluse quelle di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 2359, atteso che l'influenza dominante conseguita in virtù di vincoli contrattuali, non appare sufficiente per assicurare all'amministrazione un adeguato potere di indirizzo.

In relazione alle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nonché alle società dalle stesse controllate è stato istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione dell'ANAC e della CONSOB, volto ad individuare gli adattamenti applicativi della normativa di riferimento, alla luce della peculiarità proprie di tale tipo di società, i cui esiti saranno oggetto di successiva direttiva.

## **2. Prevenzione della corruzione**

### **2.1. Quadro normativo**

Ai fini della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nell'ambito della legge n. 190 del 2012, assume particolare rilievo l'art. 1, commi 60 e 61, nel quale la definizione degli adempimenti per la sollecita attuazione della predetta legge e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché “negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo”, è demandata ad intese in sede di Conferenza unificata.

In particolare, l'art. 1, comma 60, sopra richiamato, in relazione all'applicazione della normativa anticorruzione alle società controllate, individua tra i destinatari degli obblighi previsti dalla predetta legge anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali. La citata disposizione, in base all'interpretazione costituzionalmente orientata condivisa con l'ANAC, trova applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, poiché le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero, sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Tale esito interpretativo è confermato da una più sistematica lettura del quadro normativo di riferimento. In primo luogo, infatti, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, l'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012, nell'attribuire al Governo la delega per modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nonché quella vigente in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, contempla anche gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. In questa prospettiva, il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, all'art. 15, comma 1, affida al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

La legge n. 190 del 2012 prevede, inoltre, all'art. 1, comma 39, che le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici rientrino tra i soggetti tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Infine, l'art. 1, comma 20, stabilisce che le disposizioni relative al ricorso all'arbitrato in materia di contratti pubblici si applichino anche alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato, emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di applicare anche alle società in controllo pubblico la normativa in materia di prevenzione della corruzione. La *ratio* sottesa alla legge n. 190 del 2012 appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, gestiscono denaro pubblico, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse e, pertanto, sono esposte ai medesimi rischi cui sono sottoposte le amministrazioni alle quali sono in diverso modo collegate, per ragioni di controllo, di partecipazione o di vigilanza.

## **2.2. Ambito soggettivo di applicazione**

Fermo quanto osservato in merito all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina relativa alla prevenzione della corruzione, è necessario differenziare tra società nelle quali il MEF detiene una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, e quelle in cui detiene una partecipazione minoritaria e non di controllo.

In quest'ultimo caso, le società partecipate dal MEF sono tenute esclusivamente a conformarsi al sistema di prevenzione delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2001, adottando un modello di organizzazione e gestione, che garantisca la prevenzione dei reati previsti dal citato decreto 231/2001, integrato da misure idonee a prevenire anche i reati di cui alla legge n. 190 del 2012, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte dalle società partecipate.

Per quanto riguarda, invece, le società direttamente e indirettamente controllate da questo Ministero, anche congiuntamente ad altre amministrazioni, le stesse devono adottare le misure introdotte dalla l. n. 190/2012, predisponendo il “Piano di prevenzione della corruzione”, anche laddove sia stato già il modello *ex* decreto legislativo n. 231 del 2001, come di seguito illustrato.

## **2.3. Il piano di prevenzione della corruzione delle società.**

### **2.3.1. Rapporti con il modello *ex* decreto legislativo n. 231 del 2001**

Nella prospettiva sopra evidenziata le società controllate direttamente e indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche se dotate di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, devono adottare comunque misure idonee a prevenire gli altri fenomeni di corruzione e illegalità, alla luce delle previsioni contenute nella legge n. 190 del 2012. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalle società controllate, costituiscono il "*piano di prevenzione della corruzione della società*", al quale deve essere data adeguata pubblicità, sia all'interno della società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito *web* della società.

Per quanto attiene ai rapporti tra il modello di organizzazione *ex* decreto 231 e piano di prevenzione della corruzione *ex* legge 190, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti, qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due strumenti e, a monte, tra i due sistemi normativi.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il decreto 231 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, essendo fattispecie dalle quali, come già detto, la società deve trarre un vantaggio perché la stessa possa rispondere. La legge 190 del 2012 fa riferimento, invece, ad un concetto molto più ampio di corruzione, con la conseguenza che la responsabilità ivi prevista a carico del RPC (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12 della legge) si concretizza al verificarsi di qualsiasi delitto commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto tempestivamente un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Nella prospettiva sopra evidenziata le società controllate direttamente e indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche se dotate di un modello di prevenzione ai

sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, devono adottare, quindi, misure idonee a prevenire gli altri fenomeni di corruzione e illegalità, alla luce delle previsioni contenute nella legge n. 190 del 2012. Tali misure, che devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalle società controllate, costituiscono il "*piano di prevenzione della corruzione della società*", al quale deve essere data adeguata pubblicità, sia all'interno della società, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito *web* della società.

### **2.3.2. I contenuti minimi del Piano**

In relazione ai contenuti del Piano che deve essere elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito anche RPC) e adottato dall'organo di governo della società, ferma restando l'autonomia delle società nell'individuazione delle misure più adatte alla propria organizzazione e alle attività svolte, si indicano i contenuti minimi dello stesso.

#### *- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione*

Il piano deve contenere un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare reati di corruzione. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'articolo 1, comma 16, legge n. 190 del 2012 (appalti, autorizzazioni e concessioni, sovvenzioni e finanziamenti, procedure di assunzione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alla propria specificità. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la società. Ne consegue che in ciascun Piano sarà riportata una "mappa" delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione, nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

#### *- Sistema di controlli*

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema dei controlli sul "modello 231" esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando la società risulti sprovvista di un sistema atto a prevenire rischi di corruzione. In ogni caso, vige il principio del coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190/2012. In attuazione di tale principio di coordinamento, le funzioni del Responsabile del Piano vanno raccordate con quelle svolte dagli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal sopra menzionato Responsabile.

- *Codice di comportamento*

Le società integrano il codice etico o di comportamento già esistente oppure adottano un codice di comportamento laddove risultassero sprovvisti di tale documento, avendo cura in ogni caso di focalizzare il documento sui comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione e sulla previsione di misure disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni del codice. Ciò implica anche la definizione di un sistema che consenta di dare concreta attuazione alle misure del codice attraverso le seguenti misure: a) individuazione di un ufficio chiamato a dare pareri sull'attuazione del codice in caso di incertezze sul tema; b) previsione di un apparato sanzionatorio; c) indicazione dei meccanismi per azionare l'apparato sanzionatorio; d) introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

- *Trasparenza*

Le società definiscono le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in una apposita sezione del Piano definita "programma triennale della trasparenza". In particolare, sono individuate le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare ai sensi della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

- *Inconferibilità specifiche per gli amministratori delle società e per i dirigenti*

La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata, com'è noto, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

In particolare, per quanto riguarda le società controllate dal MEF, le cause di inconferibilità delle cariche di amministratore con deleghe gestionali dirette (art. 1, c. 2, lett. 1 d.lgs. n. 39/2013) e quelle ostative al conferimento di incarichi dirigenziali sono stabilite dall'articolo 3 (condanna per reati contro la pubblica amministrazione) e dall'articolo 6 (inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale), salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

Al riguardo, le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) siano assicurate da parte del RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura

di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni.

- *Incompatibilità specifiche per amministratori delle società e per i dirigenti*

Le società verificano la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013.

In particolare, si ricordano l'articolo 9 (incompatibilità con lo svolgimento le attività professionali finanziate, regolate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico), l'articolo 11 (incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali), l'articolo 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali) e l'articolo 13 ( incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali).

Al riguardo, per le situazioni ivi contemplate, le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli interpellanti per l'attribuzione di incarichi o negli interpellanti per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) siano assicurate da parte del RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni.

- *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Negli interpellanti, o comunque nelle varie forme di selezione del personale presso le società, è inserita detta causa ostativa allo svolgimento di attività lavorativa o professionale e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza di tale causa all'atto del conferimento del rapporto. Saranno inoltre effettuate verifiche, sia d'ufficio sia in seguito a segnalazione.

- *Formazione*

Il Ministero promuove, con un Protocollo d'intesa con l'ANAC, l'elaborazione di un progetto di formazione destinato alle società, in materia di prevenzione della corruzione. Le società provvedono, altresì, a definire propri piani di formazione (contenuti, destinatari e

modalità di erogazione), da integrare con eventuali preesistenti attività formativa dedicata al “modello 231”.

- *Tutela del dipendente che segnala illeciti*

Le società promuovono tutele idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve essere volto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

- *Rotazione o misure alternative*

Le società programmano la rotazione degli incarichi, salvo che non emerga l'esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; c) effettuare verifiche.

- *Monitoraggio*

Le società individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra, in primo luogo, il RPC. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito *web* della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che sarà definito congiuntamente da ANAC e MEF nell'ambito del Protocollo d'intesa già menzionato.

## **2.4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

Come già evidenziato le società controllate sono tenute a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione; al fine di renderne obbligatoria la nomina, le società introducono le opportune modifiche statutarie. In tale ambito sono anche definiti i requisiti richiesti per la nomina ed i compiti attribuiti a tale figura.

L'organo di governo della società (consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti), pertanto, ha la responsabilità di nominare il RPC e di approvare il Piano da questi predisposto. Con lo stesso provvedimento di conferimento dell'incarico deve altresì assicurare che al Responsabile siano attribuiti idonei strumenti per lo svolgimento del ruolo, di cui alla legge n. 190 del 2012, garantendone la piena autonomia, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune. Il consiglio di amministrazione, inoltre, è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza periodica sulle attività del RPC. Nell'effettuare la scelta la società deve tenere conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati in quei settori individuati all'interno della



società come aree di maggior rischio corruttivo. La scelta deve ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Al fine di assicurare che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, piuttosto, calibrato e dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio, in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, il Responsabile deve essere scelto (in applicazione delle disposizioni della legge n. 190 del 2012), tra i dirigenti della società e dunque non può essere individuato in un soggetto esterno come l'organismo di vigilanza o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile può essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze.

In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e il "piano di prevenzione della corruzione", le funzioni del RPC devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. Ad esempio, nelle società in cui l'organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno alla società, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa degli enti, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l'organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si doti di un organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell'organismo di vigilanza.

Per lo svolgimento di tale incarico possono essere riconosciuti eventuali compensi aggiuntivi, solo se collegati all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi in coerenza con i contenuti del piano anticorruzione, fermi restando i tetti retributivi normativamente previsti ed i limiti complessivi alla spesa di personale.

Fermo restando il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti valido per ciascuna tipologia di società, il provvedimento di conferimento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione indica le conseguenze derivanti dall'inadempimento agli obblighi che ne conseguono, declinandone gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni del piano, in analogia a quanto previsto dall' art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190 del 2012.

Oltre alle responsabilità discendenti dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'inadempimento degli obblighi di adozione del piano di prevenzione della corruzione o del programma della trasparenza comporta le ordinarie conseguenze derivanti dalla violazione di prescrizioni statutarie da parte degli organi di amministrazione.

### **3. Trasparenza**

#### **3.1. Quadro normativo**

La legge n. 190 del 2012, con la previsione contenuta nell'art. 1, comma 34, estende l'applicazione della disciplina della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 del medesimo articolo.

Successivamente, l'art. 24-*bis* del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, modificando l'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, ha esteso l'intera disciplina dello stesso decreto legislativo agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure limitatamente all'«attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Lo stesso art. 11, al comma 3, sottopone a un diverso livello di trasparenza le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in via non maggioritaria. A tali società si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190 del 2012.

Assume dunque particolare centralità la nozione di «attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea» svolte dalle società in questione. Al riguardo sono da considerarsi attività di pubblico interesse quelle qualificate come tali da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici. Restano dunque escluse dall'applicazione della normativa in argomento le attività che non siano riconducibili al perseguimento di interessi pubblici.

Come orientamento di carattere generale, sarà onere dei singoli enti o società indicare, all'interno del piano della trasparenza, quali attività non sono di "pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea". Data la natura di alcune attività espressione di funzioni strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi ovvero di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie, si presume che le stesse siano volte a soddisfare anche esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Dette attività, pertanto, sono da ritenersi sottoposte alla normativa di prevenzione della corruzione e di trasparenza, salvo specifiche indicazioni, motivate, contrarie da parte dell'ente o società interessata.

#### **3.1. Società controllate**

L'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 (lettera b), dispone che la disciplina della trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata «limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Per le società controllate direttamente e indirettamente dal MEF, la trasparenza deve essere assicurata sia relativamente alle proprie attività di pubblico interesse sia relativamente all'organizzazione. Considerata la loro natura privatistica, gli obblighi di trasparenza relativi all'organizzazione sono applicabili con i necessari adattamenti, che contemperano il criterio della massima trasparenza con le esigenze derivanti dalla natura privatistica di tali soggetti.

Tali adattamenti riguardano, tra l'altro, i seguenti obblighi di pubblicità relativi alla organizzazione:

- a) Quanto all'articolo 14, poiché per “organo di indirizzo politico” delle società si intende il consiglio di amministrazione, vanno pubblicati per i singoli amministratori i dati di cui al comma 1, lettere da b) ad f), ancorchè con le cautele necessarie ad assicurare il nucleo minimo della riservatezza.
- b) Per quanto riguarda la pubblicità sugli incarichi dirigenziali, tenuto conto della natura privatistica delle società e della diversa disciplina del rapporto di lavoro dirigenziale privatistico, nonché di un possibile condizionamento delle strategie societarie in termini di contendibilità sul mercato di dirigenti aziendali, gli obblighi di cui all'articolo 15 saranno assolti, per quanto attiene ai compensi, con l'indicazione di dati aggregati che diano conto della spesa complessiva sostenuta, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. Analogamente sono previste modalità di rappresentazione “aggregata”, per i dati relativi ai compensi dei consulenti e dei collaboratori, al fine di non pregiudicare strategie aziendali, solo nei casi in cui tali consulenze o collaborazioni siano connesse ad attività di natura strettamente privatistica di tipo commerciale e svolta in regime concorrenziale.
- c) Gli obblighi relativi al personale, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo sono soddisfatti dalla pubblicazione dei dati complessivi sul personale in servizio a tempo indeterminato e determinato con l'indicazione del relativo costo annuale e dei tassi di assenza; per quanto riguarda la pubblicazione dei bandi di concorso (art. 19) le società pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti relativi all'avvio della procedura – avviso e criteri di selezione- e all'esito ste i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti relativi all'avvio della procedura – avviso e criteri di selezione- e all'esito stessa.
- d) Gli obblighi relativi alla contrattazione collettiva di cui all'art. 21 possono invece ritenersi rispettati con la pubblicazione del contratto nazionale di categoria applicato alla società.

L'organo di governo della società controllata provvede, inoltre, alla nomina del Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, al quale è anche affidato il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

### **3.2. Società partecipate**

In virtù dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 trovano applicazione alle società partecipate, come sopra definite (cfr. *supra* par. 1), le sole regole in tema di trasparenza contenute nell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente «alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Le società partecipate non sono quindi sottoposte agli obblighi di pubblicità concernenti la propria organizzazione e non sono tenute ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

In tale ambito, il Ministero si fa promotore della previsione, da parte delle società partecipate, di una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Tale funzione dovrebbe essere affidata preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee.